

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 24 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO TROTTA (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA) (nota n. 3731/218pf08-09/SP/blp del 15.1.2009)

1) Il procedimento

Con provvedimento del 15.1.2009 il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il signor Marcello Trotta, calciatore “giovane di serie” tesserato con la SS Napoli Calcio SpA, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per essersi sottratto al vincolo di cui all'art. 33, comma 2, NOIF nei confronti della società di appartenenza, allontanandosi dal relativo centro sportivo e disertando l'attività di addestramento e agonistica a seguito dell'ingaggio da parte del Manchester City ovvero comunque della frequenza della Accademy di tale ultimo club.

Con denuncia del 26.8.2008 la Soc. Napoli formulava richiesta di accertamento circa il “presunto” accordo economico per il tesseramento del signor Marcello Trotta con il Manchester City, per la verifica e per la salvaguardia e il rispetto dei regolamenti vigenti.

Negli atti ufficiali risultano raccolti come atti istruttori le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Pierpaolo Marino, Direttore Generale della Soc. Napoli, in data 22.10.2008, le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Santoro, responsabile del Settore giovanile della Soc. Napoli, in data 22.10.2008, e le dichiarazioni dei signori Trotta Angelo e Palmiero Michelina, genitori del calciatore, in data 7.11.2008. Dalle dichiarazioni dei genitori si evince che si tratterebbe solo di questioni attinenti a mere problematiche contrattuali ed economiche con il precedente club di appartenenza.

Il rappresentante della Procura federale, in sede dibattimentale, insisteva nella richiesta di attribuzione di responsabilità del deferito e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi tre di squalifica. Il difensore del deferito, oltre a presentare una propria memoria difensiva, richiedeva il proscioglimento del proprio assistito.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che, se certamente Marcello Trotta non ha compiuto gli anni diciotto e risulta - pertanto - minorenni, tuttavia, come rilevato correttamente dal genitore del deferito, la qualità di “giovane di serie” e il relativo status di tesserato comportano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per il tesserato di non potersi tesserare per società straniera, salva l'ipotesi che ciò segua l'emigrazione dei genitori per motivi indipendenti dal calcio. Il che, peraltro, non si è verificato nel caso di specie.

Orbene, risulta dagli atti che Marcello Trotta fosse tesserato quale “giovane di serie” con la Società Napoli e che tale qualità permanesse in capo al deferito all'epoca dei fatti di cui al

deferimento. Nessun elemento *a contrario* risulta, del resto, offerto ovvero indicato da parte del deferito.

Risulta inoltre pacifico in atti che, in data 15.2.2008, per motivi personali e senza dare alcuna ulteriore comunicazione alla Società di appartenenza, Marcello Trotta si sia recato a Manchester accompagnato dalla madre, accettando l'invito del Manchester City "per sentire la proposta economica e il programma sportivo che il Manchester aveva intenzione di effettuare sul ragazzo".

Altrettanto pacifico poi è che a far tempo dal 14.2.2008 e almeno sino al 22.11.2008 (data dell'audizione del padre), il giovane non abbia più fatto ritorno al centro sportivo della Soc. Napoli e non abbia più partecipato agli allenamenti e agli impegni agonistici derivanti dal tesseramento allora in essere.

Il comportamento tenuto dal deferito risulta chiaramente in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, CGS, oltre che all'art. 33 NOIF, che prescrive invero un particolare vincolo per i c.d. "giovani di serie" finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Anche tale vincolo è risultato messo in pericolo dal comportamento del calciatore che non si è più presentato presso la "propria" Società e ha – di fatto – rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso.

Va dunque affermata la responsabilità dell'incolpato in relazione alla violazione ascritta.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Signor Marcello Trotta la sanzione della squalifica per mesi 2 (due).

(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FORNITO (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA), GIUSEPPE SANTORO (responsabile del Settore Giovanile della Soc. SSC Napoli SpA) E DELLA SOCIETA' SSC NAPOLI SpA (nota n. 3812/533pf07-08/SP/blp del 19.1.2009)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- 1) Fornito Giuseppe, calciatore della società S.S. Calcio Napoli SpA;
 - 2) Santoro Giuseppe, responsabile del Settore Giovanile della società SS Calcio Napoli SpA;
 - 3) La società SS Calcio Napoli SpA;
- per rispondere:

A) il primo, quale calciatore della società SS Calcio Napoli SpA, della violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 3, delle NOIF, per avere violato il divieto di tesseramento dei calciatori minori degli anni 14 con società che abbia sede in regione diversa da quella in cui risiedono con la famiglia, attraverso la produzione al competente Comitato Provinciale di Napoli di documentazione fittizia relativamente alla residenza ed allo stato di famiglia del calciatore minore, documentazione non veridica formata allo scopo di aggirare il diniego di tesseramento in deroga, pure precedentemente richiesto e negato dal Presidente Federale; il primo, altresì, per avere in proposito reso durante le indagini della Procura Federale dichiarazioni non corrispondenti al vero;

B) il secondo, quale responsabile del Settore Giovanile della Società SS Calcio Napoli SpA, della violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 3, delle NOIF, per avere violato il divieto di tesseramento dei calciatori minori degli anni 14 con società che abbia sede in regione diversa da quella in cui risiedono con la famiglia, consentendo al giocatore minore la produzione al competente Comitato Provinciale di Napoli di documentazione fittizia relativamente alla sua residenza ed al suo stato di famiglia, documentazione non veridica formata allo scopo di aggirare il diniego di

tesseramento in deroga, pure precedentemente richiesto e negato dal Presidente Federale; e per aver parallelamente assicurato al Fornito la possibilità di alloggiare stabilmente presso la foresteria della società Napoli in Castelvolturno;

C) la società SS Calcio Napoli SpA della violazione di cui agli art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo calciatore ed al suo dirigente.

Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire due distinte memorie con le quali chiede il proscioglimento della Soc. Calcio Napoli ed una sanzione minima per il Fornito.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) "La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Fornito Giuseppe ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: giorni 30 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di squalifica");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per giorni 20 (venti) a Fornito Giuseppe.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

2) "La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Santoro Giuseppe e la Società SS Calcio Napoli SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("per il Santoro pena base: giorni 45 di squalifica, diminuita a 30 giorni e poi ulteriormente a 20 giorni; per la Soc. SS Calcio Napoli: pena base € 10.000,00 di ammenda, diminuita a € 7.000,00 e poi ulteriormente a 5.000,00");

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta, ma le sanzioni indicate non risultano congrue;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti dei predetti."

In seguito, il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione dell'inibizione di mesi tre per Santoro Giuseppe e dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. SS Calcio Napoli.

Il difensore del Santoro e della soc. Calcio Napoli si è riportato alla memoria difensiva.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene fondato il deferimento.

L'attività di indagine degli organi federali ha potuto accertare che, con raccomandata del 20/9/2007, la società SS Calcio Napoli SpA, nella persona del direttore generale sig. Pierpaolo Marino, aveva chiesto al Settore Giovanile Scolastico della FIGC l'autorizzazione al tesseramento in deroga per il calciatore Fornito Giuseppe, nato il 6.9.1994 e residente nel Comune di Trebisacce (CS). Con nota del 9.10.2007 tale richiesta veniva respinta in quanto il calciatore non aveva compiuto 14 anni come richiesto dalla norma. Al fine di aggirare tale diniego veniva fraudolentemente simulato il

trasferimento del giovane Fornito presso un conoscente della di lui madre mentre effettivamente il calciatore veniva alloggiato presso la foresteria della Società in Castelvolturmo, ove il Fornito frequentava anche la scuola. Ciò risulta non solo dalla documentazione in atti, ma anche dalle dichiarazioni della signora Bianca Gaetanini e di Giuseppe Santoro che smentiscono clamorosamente quanto sostenuto sia dal giovane Fornito che dal di lui padre.

In ogni caso, poi, nelle memorie difensive è contenuta la piena ammissione dei fatti così come ricostruiti nel deferimento.

Ne deriva che le violazioni contestate si sono certamente realizzate. Va sottolineato, peraltro, che, anche se il Fornito si fosse effettivamente trasferito a Casal di Principe presso la famiglia Emulo, ciò non avrebbe escluso l'illecito disciplinare. Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Commissione, il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento dei "giovani di serie", essendo invece necessario che l'intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l'educazione e l'integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. Pertanto sarebbe assolutamente irrilevante se i dirigenti del Napoli ed il Santoro in particolare avessero creduto in un effettivo trasferimento a Casal di Principe del Fornito. Comunque, che sussistesse tale convinzione è escluso dal fatto che il giovane calciatore non ha mai soggiornato, neppure per un giorno, presso la famiglia Emulo in quanto il Napoli lo ha accolto fin dal 20.9.2007 (cioè prima ancora che la deroga alla normativa sul tesseramento venisse richiesta e negata) presso la sua foresteria dove è rimasto ininterrottamente. Pertanto i dirigenti del Napoli hanno sempre saputo che il trasferimento della residenza a Casal di Principe era fittizio in quanto il Fornito è sempre rimasto ad abitare presso la foresteria della squadra e ha sempre frequentato la scuola a Castel Volturmo dove veniva accompagnato da una navetta della società. Inoltre, il Santoro e, quindi, la Società hanno sempre saputo che la famiglia del giovane calciatore era rimasta a vivere in Trebisacce: il che sarebbe sufficiente a configurare la violazione regolamentare contestata.

Appare, quindi, pienamente provata la responsabilità degli incolpati.

Sanzioni congrue, anche in ragione della complessa e fraudolenta simulazione posta in essere al fine di eludere la normativa federale, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione infligge la sanzione dell'inibizione per mesi tre a Santoro Giuseppe e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Società SS Calcio Napoli SpA .

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI GIBELLINI (Direttore Generale della Soc. Modena Football Club SpA) E DELLA SOCIETA' MODENA FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 4105/490pf08-09/SP/blp del 28.1.2009)

1) Il procedimento

Con provvedimento del 28.1.2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Gianni Gibellini, direttore generale della Soc. Modena Calcio, per violazione dell'art. 5, n. 1 CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato, esprimendo giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Modena per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la soc. Modena ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, si sottolinea, da una parte, che il Gibellini non è più tesserato per la Società e, dall'altra, che si tratterebbe di dichiarazioni rilasciate "a caldo" e, comunque, "non propriamente ingiuriose", per cui la responsabilità oggettiva non si integrerebbe ovvero sarebbe attenuata. Di conseguenza, si chiede in via principale la dichiarazione di difetto di giurisdizione, in via subordinata il proscioglimento dagli addebiti contestati e in via ulteriormente subordinata l'applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per due mesi e dell'ammenda di € 20.000,00 per il Gibellini e a quella dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Modena.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Gibellini, riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta di Modena" del 21.12.2008, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che l'arbitro "sarebbe troppo facile scomodare la parentela del presidente del bari con il capo della federazione", "io a farmi mandare in serie C non ci sto", "il Modena di ladri ne ha già incontrati anche troppi sulla propria strada", "devo mandare giù le falsità scritte nel referto", "il presidente della lega deve essere il ministro Brunetta e i suoi vice Narducci e Beatrice" (i p.m. di Napoli) e "magari porti qualche scheda Sim per parlare con gli arbitri" travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti di tesserati e delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità.

Le argomentazioni difensive, compresa quella relativa alla carenza di giurisdizione, risultano infondate.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gibellini, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per 2 (due) mesi e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a Gianni Gibellini e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Soc. Modena.

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO BERTACCHI (Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl), SERGIO RODDA (già Presidente della Soc. ASD Leinì) E DELLE SOCIETA' AS CASALE CALCIO Srl E ASD LEINI' (nota n. 2866/1206pf07-08/SS/seq del 5.12.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 5.12.2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Signor Giulio Bertacchi Presidente della AS Casale Calcio Srl, la AS Casale Calcio Srl, il Signor Sergio Rodda, già Presidente della ASD Leinì, nonché la ASD Leinì.

I suddetti deferimenti traevano origine da comportamenti antiregolamentari contestati dalla Procura federale ai suddetti Presidenti deferiti, per violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 38, comma 4, NOIF e per la AS Casale Calcio Srl e la ASD Leinì, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni contestate ai rispettivi Presidenti.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, la AS Casale Calcio Srl faceva pervenire una memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Signor Giulio Bertacchi mesi sei di inibizione; per il Signor Sergio Rodda mesi sei di inibizione; per la AS Casale Calcio Srl 500,00 euro di ammenda; per la ASD Leinì 500,00 euro di ammenda.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae origine dal fatto che il Signor Vito Petrone, tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico, tesserato in qualità di allenatore per la ASD Leinì, partecipante al campionato Juniores Regionale Girone D Piemonte, svolgeva nel corso della medesima stagione 2007/2008, l'attività di allenatore anche per la AS Casale Calcio Srl. Quest'ultima squadra partecipava al campionato Juniores nazionale Girone E.

Per quanto riguarda la presunta violazione posta in essere dall'allenatore Signor Vito Petrone, la Procura Federale ha già provveduto con autonomo atto al deferimento del suddetto tecnico alla competente Commissione disciplinare presso il settore tecnico ai sensi dell'art. 36, comma 2, e 38, comma 6, del regolamento del settore tecnico.

Nel merito, la Commissione osserva che, tenuto conto delle risultanze degli atti ufficiali acquisiti in atti e posti a fondamento del presente deferimento, è possibile ravvisare una responsabilità di tutti i deferiti, in quanto, all'epoca dei fatti, il Petrone era tesserato per la Soc. Leinì. Più in particolare è ravvisabile la responsabilità del Presidente della ASD Leinì Calcio Srl Signor Sergio Rodda e del Presidente dell'AS Casale Calcio Signor Giulio Bertacchi per aver consentito al Signor Vito Petrone di porre in essere le violazioni sopra menzionate, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 38, comma 4, NOIF; della ASD Leinì Srl e della AS Casale Calcio per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri Presidenti.

Sanzioni eque, tenuto conto dei comportamenti dei deferiti, appaiono quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo

La Commissione, in accoglimento del deferimento richiesto, delibera di infliggere al Signor Giulio Bertacchi l'inibizione fino al 7 giugno 2009, al Signor Sergio Rodda l'inibizione fino al 10 maggio 2009, all'ASD Leinì la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e all'AS Casale Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 24 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete